


<p>pga</p> 	<p>Azienda ULSS n. 1 Dolomiti PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831 Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256 U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA</p>
--	---

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI SANITARI VARI A SUPPORTO DELLE DIVERSE SEDI DELL'U.O.C. RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI"

ID SINTEL: 191450184

CIG LOTTO N. 1: B499D59DE3

CIG LOTTO N. 2: B499D5AEB6

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RISULTATI ATTESI	4
1.1. SERVIZI MEDICI DI COPERTURA TURNI E SEDUTE ECOGRAFICHE	4
SERVIZIO COPERTURA TURNI MEDICI	4
SEDUTE ECOGRAFICHE	5
1.2. RISULTATI ATTESI	8
ART. 2 - DURATA	8
Opzioni.....	9
Modalità di attivazione degli operatori successivi al primo.....	9
ART. 3 – AFFIDAMENTI CONTRATTI APPLICATIVI	10
ART. 4 - AVVIO DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA.....	10
Avvio del Servizio.....	10
Periodo di prova	11
Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario.....	11
ART. 5 –MODALITA' DI ESECUZIONE	11
Requisiti della refertazione:	12
Modalità di programmazione dei turni di guardia attiva.....	12
Modalità di programmazione delle prestazioni ecografiche:	14
Attivazione di operatore economico successivo al primo:	14
Organizzazione del Servizio e validazione dei turni/prestazioni ecografiche:.....	14
ART. 6 – COORDINATORE DEL SERVIZIO	14
ART. 7 – PERSONALE DELL'APPALTATORE	15
ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	17
ART. 9 – RADIOPROTEZIONE, LOCALI E ATTREZZATURE	21
ART. 10 – INFORTUNI E DANNI A COSE E PERSONE.....	22
ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	22
ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO	24
ART. 13 – MONITORAGGIO, CONTROLLO DEL SERVIZIO	24
Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio.....	24
Elementi oggetto di verifica	26
ART. 14- – INADEMPIMENTI E PENALI	26
ART. 15 – PROCEDIMENTO DI INADEMPIMENTO E PENALI	27
ART. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29

ART. 17 - RISCHI DA INTERFERENZA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 18 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	31
ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA.....	31
ART. 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	32
ART. 21 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
ART. 22 - CONTRATTO E SPESE	33
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBACCORDO QUADRO.....	34
ART. 24 – REVISIONE DEI PREZZI.....	34
ART. 25 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP	34
ART. 26 – SEGRETO D'UFFICIO	35
ART. 27 – DIRITTO DI ACCESSO	35
ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	35
ART. 29 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'	36
ART. 30 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	36
ART. 31 - FORO COMPETENTE	37
ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI.....	37

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RISULTATI ATTESI

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di servizi sanitari a supporto dell'UOC Radiologia dell'Azienda ULSS N.1 Dolomiti articolata nei Presidi Ospedalieri di Belluno, Pieve di Cadore, Agordo e Feltre, suddivisa in n. 2 lotti:

- ✓ **Lotto n. 1**, Servizi medici di copertura turni e prestazioni ecografiche per il P.O. di Belluno e di Pieve di Cadore;
- ✓ **Lotto n. 2**, Servizi medici di copertura turni e prestazioni ecografiche per il P.O. di Feltre e Agordo;

1.1. SERVIZI MEDICI DI COPERTURA TURNI E SEDUTE ECOGRAFICHE

Il Servizio prevede l'erogazione tramite Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del medesimo codice degli appalti mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.LGS. 36/2023 di turni notturni e diurni di guardia attiva oltre che sedute di prestazioni ecografiche, in presenza suddivisi nelle sedi ospedaliere sopra indicate, secondo il fabbisogno annuo stimato di seguito indicato.

SERVIZIO COPERTURA TURNI MEDICI

Per il **Lotto n. 1 (P.O. di Belluno e di Pieve di Cadore)** i turni sono così suddivisi:

- **Sede di Belluno:**
 - turni notturni H12 (20:00 – 08:00) le prestazioni dovranno essere effettuate assicurando la presenza medica attiva dal venerdì al mercoledì (escluso il giovedì) e/o giorni festivi. Per i turni notturni è prevista la refertazione a distanza per le altre sedi di Agordo e Pieve Di Cadore;
 - turni diurni H12 (08:00 – 20:00) le prestazioni dovranno essere effettuate assicurando la presenza medica attiva nei giorni del Sabato/Domenica e/o festivi.
- **Sede di Pieve di Cadore:** turni diurni H12 (08:00 – 20:00) in presenza attiva dal Sabato alla Domenica e/o giorni festivi.

Per il **Lotto n. 2 (P.O. di Feltre e Agordo)** i turni sono così suddivisi:

- **Sede di Agordo:** turni diurni H12 (08:00 – 20:00) in presenza attiva dal Sabato alla Domenica e/o giorni festivi.
- **Sede di Feltre:** turni diurni H12 (08:00 – 20:00) in presenza attiva il sabato, la domenica e/o giorni festivi.

Tab 1_Fabbisogni stimati per sede, suddivisi per Lotti:

Lotto n. 1	Guardia attiva - Turni H12 (stima annua)	
Tipologia	Diurni	Nottturni

P.O. Belluno	n. 112	n. 313
P.O. Pieve	n. 112	/

Lotto n. 2	Guardia attiva - Turni H12 (stima annua)
Tipologia	Diurni
P.O. Agordo	n. 112
P.O. Feltre	n. 112

Si precisa inoltre che la misura esatta dei turni richiesti mensilmente sarà modulata in base alle necessità segnalate dai Direttori di UOC/DEC dell'UOC Radiologia.

L'Azienda si riserva di richiedere sporadicamente, in caso di necessità motivate e segnalate dai Direttori di UOC/DEC del servizio, la copertura di turni diurni e/o notturni non previsti in accordo con la Ditta o con le partecipanti all'Accordo Quadro.

La Ditta dovrà assicurare il supporto alle U.O.C. di Radiologia, nelle sedi dei Presidi Ospedalieri, per l'esecuzione degli esami programmati ed urgenti/emergenti in base ai protocolli aziendali, nonché la refertazione degli stessi. In particolare dovrà garantire il servizio medico di radiologia per:

- le diagnostiche di pronto soccorso;
- ecografie;
- TAC;
- ove e se necessarie, risonanze magnetiche da concordare con il Direttore del Servizio di Radiologia o suo delegato.

Nell'esecuzione del Servizio non è previsto l'utilizzo del ricettario rosso da parte del personale inviato dalla Ditta Aggiudicataria.

SEDUTE ECOGRAFICHE

Tab - 2 Sedute ecografiche stimate annue suddivise per Lotto e P.O.

Lotto n. 1	n. prestazioni/anno stimate
P.O. Belluno	n. 2660
P.O. Pieve	n. 2120

Lotto n. 2	n. prestazioni/anno stimate
P.O. Agordo	n. 2120
P.O. Feltre	n. 3160

Il numero di prestazioni suddivise per P.O. è da ritenersi indicativo e potrebbe variare sulla base della programmazione effettiva delle sedute per ciascuna sede oltre che in base a richieste in aumento o in diminuzione secondo quanto previsto dal presente documento, tenendo conto che:

- la programmazione potrà essere concordata con l'operatore economico in relazione sia alla durata delle sedute che alla calendarizzazione in continuità con i turni previsti in gara nel rispetto della normativa sul riposo;
- il numero di prestazioni ecografiche eseguite in 1 ora è in media pari a n. 4.

La tabella riporta il numero di ecografie annue maggiormente eseguite per ciascuna sede (P.O.):

LOTTO N. 1			
CODICE NTR/PADRE	DESCRIZIONE	SEDE	N. ECO/ANNO (stima)
88.71.4	ECO DEL CAPO E DEL COLLO	Belluno L1	420
88.74.1	ECO ADDOME SUPERIORE		420
88.75.1	ECO ADDOME INFERIORE		420
88.76.1	ECO ADDOME COMPLETO		650
88.79.3	ECO MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE + ECO PARTI MOLLI + EV DOPPLER COMPRESO + ECO SCROTALE + ECO REGIONE INGUINO CRURALE		750
Totali ecografie stimate P.O. Belluno			2660
88.71.4	ECO DEL CAPO E DEL COLLO	Pieve L1	400
88.74.1	ECO ADDOME SUPERIORE		400
88.75.1	ECO ADDOME INFERIORE		400
88.76.1	ECO ADDOME COMPLETO		520
88.79.3	ECO MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE + ECO PARTI MOLLI + EV DOPPLER COMPRESO + ECO SCROTALE + ECO REGIONE INGUINO CRURALE		400
Totali ecografie stimate P.O. Pieve di Cadore			2120
Totali ecografie Lotto n. 2 (stima annua)			4780
LOTTO N. 2			
88.71.4	ECO DEL CAPO E DEL COLLO	Agordo L2	400
88.74.1	ECO ADDOME SUPERIORE		400

88.75.1	ECO ADDOME INFERIORE		400
88.76.1	ECO ADDOME COMPLETO		520
88.79.3	ECO MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE + ECO PARTI MOLLI + EV DOPPLER COMPRESO + ECO SCROTALE + ECO REGIONE INGUINO CRURALE		400
Totali ecografie stimate P.O. Agordo			2120
88.71.4	ECO DEL CAPO E DEL COLLO	Feltre L2	420
88.74.1	ECO ADDOME SUPERIORE		750
88.75.1	ECO ADDOME INFERIORE		750
88.76.1	ECO ADDOME COMPLETO		820
88.79.3	ECO MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE + ECO PARTI MOLLI + EV DOPPLER COMPRESO + ECO SCROTALE + ECO REGIONE INGUINO CRURALE		420
Totali ecografie stimate P.O. Feltre			3160
Totali ecografie Lotto n. 2 (stima annua)			5280

Si specifica che nell'ULSS N. 1 Dolomiti per prestazioni mediche di diagnostica per immagini non programmate, per quesiti clinici emergenti o urgenti richieste alla UOC Radiologia si intendono le seguenti:

1. Esecuzione/refertazione di esami radiografici standard, ecografici, TC senza/con MdC e RM senza/con MdC richiesti dalle UU.OO. di Pronto Soccorso;
2. Esecuzione/refertazione di esami radiografici standard, ecografici, TC senza/con MdC e RM senza/con MdC richiesti dalle UU.OO. di degenza dei PP.OO. aziendali (compresi pre- e post-ricoveri ed esami pre-operatori);
3. Esecuzione/refertazione di esami radiografici standard richiesti dalle Sale Gessi;
4. Esecuzione/refertazione di esami radiografici standard, ecografici e TC senza/con MdC richiesti dai Medici di Medicina Generale (MMG) con codice di priorità U o comunque con anamnesi patologica prossima positiva per traumatismo osteo-articolare.

Per quanto concerne il punto 1, la definizione di emergenza/urgenza è implicita nelle attività delle UU.OO. richiedenti.

Per quanto concerne il punto 2, la definizione di "emergenza/urgenza" è legata alle modalità di gestione del paziente ricoverato e alla necessità di ottenere in tempi brevi la refertazione della prestazione radiologica per questioni relative al cambio repentino del quadro clinico, alle eventuali modifiche della terapia, all'attività della sale operatorie e, in senso più generale, alla necessità di contrarre i tempi di ricovero del paziente stesso. Sono esclusi da tale definizione gli esami TC e RM senza e con MdC di pazienti ricoverati privi dei criteri clinici dell'emergenza/urgenza, che sono inseriti nelle liste di lavoro programmate e gestite direttamente dall'Azienda.

Per quanto concerne il punto 3, la definizione di emergenza/urgenza è legata all'attività della Sala Gessi e alla necessità, da parte del Medico specialista ortopedico referente, di ottenere tempestivamente un referto radiologico sulla base del quale operare le scelte cliniche più opportune per il paziente.

Per quanto concerne il punto 4, la definizione di emergenza/urgenza è oggetto della valutazione clinica del MMG, che la riporta nella propria prescrizione.

1.2. RISULTATI ATTESI

Dovranno essere garantite tutte le prestazioni radiologiche delle sedi di Belluno, Pieve di Cadore, Agordo e Feltre e in particolare quelle urgenti secondo le modalità previste.

La Ditta provvederà ad organizzare le attività ed a impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati dall'ULSS n. 1 Dolomiti, con particolare attenzione agli obiettivi strategici in merito alla presa in carico e tempi di gestione dei pazienti nonché appropriatezza medica in dimissione.

Si specifica che verranno valutati con cadenza definita negli SLA i seguenti indicatori attesi di qualità:

1. Il 100% degli esami acquisiti dal tecnico nel turno deve essere refertato dal medico in turno;
2. Le prestazioni di diagnostica per immagini emergenti/urgenti dovranno essere refertate secondo il grado di priorità clinica, e comunque entro il tempo massimo di 90 minuti dalla conclusione dell'esecuzione dell'esame;
3. Per le prestazioni ecografiche è accettato un ritardo non superiore ai 30 minuti rispetto all'orario di appuntamento secondo la programmazione, e comunque l'esame dovrà essere refertato al termine dell'acquisizione dello stesso;
4. Le segnalazioni pervenute per mancato rispetto degli standard di refertazione e dei livelli di Servizio richiesti dal presente capitolato devono essere del minor numero possibile e, comunque, in numero < 2 al mese;
5. % dei referti firmati digitalmente pari al 100%.

Sono previsti strumenti di verifica di tali indicatori quali report da procedure interne come a titolo di esempio ERIS e/o AURORA o nuove procedure in via di attivazione.

ART. 2 - DURATA

L'Accordo quadro avrà durata di 12 mesi, decorrenti dalla data riportata nel contratto ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio in caso di consegna d'urgenza. Si stima che il Servizio possa decorrere dal mese di Marzo 2025.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, in particolare a seguito di espletamento di gara centralizzata o di Area Vasta o Consip;

- ridurre il numero delle prestazioni nei casi in cui il fabbisogno sia diminuito o il servizio venga re-internalizzato.

Opzioni

L'Amministrazione si riserva alle medesime condizioni contrattuali del contratto originario, qualora la normativa lo consenta:

- di aumentare o ridurre le prestazioni, fino a concorrenza del 40% dell'importo contrattuale al netto di IVA se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, senza che l'Aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- di prevedere il rinnovo, per la durata ulteriore di 12 mesi qualora la normativa intervenuta successivamente lo consenta;
- di prorogare, per la durata di ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'Art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e qualora la normativa intervenuta successivamente lo consenta: l'aggiudicatario avrà l'obbligo di continuare il servizio agli stessi o più favorevoli condizioni di mercato, per il tempo strettamente necessario all'Azienda per la conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo Contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni. l'aggiudicatario è tenuto a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro i termini che verranno indicati nella relativa richiesta. Non è ammessa la proroga tacita;
- di concordare con l'assegnatario qualora, alla scadenza dell'affidamento, il numero massimo di turni assegnati non fosse stato esaurito e la normativa lo consenta, l'esecuzione dei servizi non resi nei mesi successivi alla scadenza del contratto;
- di affidare contratti applicativi della durata massima prevista dall'Accordo Quadro;

Il valore massimo stimato delle opzioni risulta dal quadro economico di gara, indicato nel disciplinare di gara.

L'Amministrazione potrà ridurre i quantitativi delle prestazioni previste fino a concorrenza del limite percentuale sopra indicato dell'importo contrattuale nel caso di reperimento di personale Medico o di professionisti in seguito a procedure concorsuali, convenzioni con altre Azienda Sanitarie tali da consentire la copertura anche parziale dei turni oggetto del presente Capitolato.

In tali casi l'Amministrazione potrà ridurre il numero delle prestazioni richieste o recedere anticipatamente dal contratto dandone preavviso all'Aggiudicatario con almeno 30 giorni di anticipo, senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, anche nel caso di stipula di altro contratto a seguito di espletamento di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Le attività potranno altresì essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata.

Modalità di attivazione degli operatori successivi al primo

Al termine della procedura di gara l'amministrazione stipulerà, per ciascun lotto, il contratto di Accordo Quadro con i primi quattro operatori economici, se presenti, in graduatoria.

Durante l'esecuzione del contratto l'amministrazione proporrà al primo in graduatoria la stipula di contratti applicativi/ordinativi - per la realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di disponibilità parziale del primo in graduatoria proporrà la stipula del contratto

applicativo/ordinativo, anche parzialmente, al secondo in graduatoria e con le medesime modalità anche al terzo e al quarto in graduatoria.

Nel caso in cui vengano attivate le opzioni previste l'Amministrazione chiederà la disponibilità all'esecutore primo in graduatoria; qualora lo stesso non fosse disponibile sarà possibile ricorrere anche parzialmente alla disponibilità delle altre Ditte in graduatoria a partire dalla seconda fino alla quarta, se presenti.

ART. 3 – AFFIDAMENTI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Amministrazione stipulerà, per ciascun Lotto, un contratto di Accordo Quadro con i primi 4 operatori economici risultati migliori in graduatoria, se presenti.

Di seguito l'Amministrazione affiderà i contratti applicativi/ordinativi dell'accordo quadro secondo tale modalità:

- all'operatore economico primo in graduatoria verrà assegnato il 100% dei turni in oggetto;
- gli operatori economici in graduatoria si ricorrerà, a partire dal secondo e scorrendo la graduatoria fino al quarto, nel caso in cui l'operatore principale non sia in grado di coprire i turni richiesti anche in caso di attivazione delle opzioni;
- la mancata disponibilità alla firma del contratto applicativo da parte dell'operatore economico primo in graduatoria comporta inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze del caso;
- la mancata disponibilità alla copertura turni richiesti agli operatori successivi al primo non determina, invece, inadempimento contrattuale;
- La mancata esecuzione del contratto applicativo/ordinativo sottoscritto (tramite accettazione copertura turni concordati) comporta responsabilità contrattuale da parte di ciascuno operatore per i rispettivi turni concordati.

La stipulazione dei contratti applicativi avverrà, senza applicazione di alcun termine dilatorio. Tale contratto dovrà essere restituito firmato digitalmente entro il termine di n. 7 giorni di calendario dal suo ricevimento e definirà l'importo dell'affidamento, i tempi di esecuzione delle prestazioni, il presidio dove dovrà essere eseguito il servizio nel quadro e nei limiti delle condizioni normative indicati nella documentazione di gara.

ART. 4 - AVVIO DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

Avvio del Servizio

Il servizio dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione salvo consegna in via d'urgenza anche in mancanza di sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'Articolo 17 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'aggiudicazione potrà essere disposta l'esecuzione anticipata del contratto. Pertanto, l'avvio del servizio di cui al Lotto 1 e 2 potrà essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Prima dell'avvio del servizio l'Azienda ULSS provvederà a:

- garantire, al personale inserito nel Servizio, un momento informativo in relazione agli ambienti di lavoro e alle procedure in essere;

- redigere un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto,

Periodo di prova

L'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e subordinata all'esito positivo del periodo di prova. Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 2 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo del servizio.

Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento dello stesso e la relativa comunicazione verrà data al massimo entro i 20 giorni successivi alla scadenza del periodo di prova con un preavviso di cessazione di almeno 30 giorni solari.

Superato tale termine senza che sia stata formalizzata disdetta, il contratto si intenderà automaticamente confermato.

Qualora l'Aggiudicatario non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto della presente procedura alle Ditte in graduatoria chiedendone la disponibilità a partire dalla seconda e con affidamento a titolo di prova con le modalità previste nel presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda addebiterà all'assegnatario, quale penale, l'eventuale maggior onere economico sopportato ricorrendo ad altro operatore in graduatoria per un periodo massimo di sei mesi dalla risoluzione con soddisfazione del debito dapprima sulla cauzione definitiva prestata e salvo ristoro di ulteriori danni rilevati durante il periodo di prova.

Verrà, inoltre, applicata la penale di € 1.000,00 per i disagi arrecati all'Amministrazione e per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie.

Allo scadere del periodo di prova, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) trasmetterà tempestivamente al RUP di gara una relazione sull'idoneità o inidoneità del servizio reso.

Il periodo di prova potrà essere discrezionalmente proroga per 2 mesi su richiesta del DEC.

Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

ART. 5 –MODALITA' DI ESECUZIONE

La Ditta dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale proposti in sede di gara, idonei al raggiungimento degli standard di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all'uopo impiegato.

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

La Ditta, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà comunque attenersi alle modalità tecniche come sotto descritte, le quali vengono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo; quanto indicato dovrà altresì essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e linee guida aziendali in essere al momento di esecuzione del servizio (a titolo di esempio *ALL A1_PGA 58 "Guardia Radiologica e Telegestione"*)

Per entrambi i lotti le Ditte dovranno assicurare il servizio di supporto all'U.O.C Radiologia dei PP.OO. di riferimento, secondo quanto indicato dall'articolo 1 del presente Capitolato.

Gli esami, da eseguirsi secondo i protocolli aziendali salvo diversa esigenza tecnico-clinica del Medico radiologo referente, andranno refertati nel minor tempo possibile, secondo quanto specificato all'art. 1 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Le regole di utilizzo delle apparecchiature e di priorità di accesso per l'esecuzione di esami concomitanti sono definite dal Direttore della U.O.C. Radiologia o suo sostituto.

Non è previsto l'utilizzo del ricettario rosso SSN.

Per l'espletamento delle attività sopra esplicitate il Fornitore dovrà far riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il controllo dell'operato clinico sarà a carico del Direttore della U.O.C. di Radiologia, o di suo sostituto, che provvederà periodicamente ad effettuarlo.

Le Ditte dovranno gestire i dati su supporto informatico. La refertazione dovrà essere garantita in formato elettronico, con firma digitale. Per i Lotti n. 1 e 2 la Ditta si avvarrà dell'infrastruttura tecnologica dell'Azienda.

Requisiti della refertazione:

I referti devono essere uniformi agli standard di refertazione consolidati, anche per quanto concerne l'impostazione degli stessi e la terminologia adoperata, che deve essere allineata alle linee guida che verranno condivise, con l'Aggiudicatario, dalla U.O.C. Radiologia. Tali parametri potranno essere verificati da parte del Direttore di U.O.C. e oggetto di audit.

In caso di inadempimento si applicheranno le penali previste nel presente capitolato speciale d'appalto, salva la sussistenza delle ipotesi che giustificano la risoluzione del contratto.

Gli esami TC e RM saranno espletati secondo i protocolli aziendali prestabiliti e disponibili per consulto. Eventuali successive modifiche a detti protocolli, ferma restando la possibilità di modifiche/integrazioni estemporanee indotte dal contesto clinico del paziente e da quanto scaturito nelle scansioni/sequenze preliminari, andranno previamente concordate con il Direttore della U.O.C. Radiologia prima dell'attuazione definitiva.

Il referto dovrà contenere almeno i seguenti dati anagrafici del paziente: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, secondo il format aziendale.

Modalità di programmazione dei turni di guardia attiva

Il Servizio dovrà essere svolto in turni di lavoro di durata massima non superiore a 12 h consecutive, al fine di garantire l'idoneo recupero psicofisico del personale medico impiegato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario dovrà predisporre la turnazione del proprio personale impiegato, di concerto con il DEC, secondo le modalità di seguito indicate, senza modifiche, salvo cause eccezionali,

debitamente documentate e motivate. L'organizzazione del servizio sarà comunque informata al principio di rispettare uno schema stabile di strutturazione dei turni come previsto dagli atti di gara, salvo casi eccezionali e di emergenza che dovessero verificarsi.

Il personale medico impiegato, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare all'Azienda una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e, successivamente, con periodicità mensile, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, comprovante l'adempimento rispetto dell'impegno assunto.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche per accertare il pieno rispetto della normativa vigente in materia: qualora dovessero risultare violazioni a quanto disposto, esse saranno considerate inadempienze contrattuali ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., previa diffida dell'aggiudicatario.

Poiché il presente appalto si concretizzerà, per ciascun lotto, in un Accordo Quadro con più Ditte si definiscono le specifiche modalità operative che potranno essere maggiormente puntualizzate d'intesa con gli aggiudicatari:

- la Ditta aggiudicataria, prima in graduatoria, entro il giorno 5 di ogni mese dovrà produrre al DEC e/o Direttore UOC la programmazione per il bimestre successivo, completa di elenco dei professionisti individuati;
- la programmazione turni dovrà essere predisposta dalla Ditta in maniera fissa secondo quanto previsto dal punto 1.1. del presente capitolato e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 66/2003 salvo casi di necessità e urgenza concordati con il DEC;
- qualora i professionisti proposti siano diversi da quelli indicati in offerta o in sede di aggiudicazione, l'Aggiudicataria è tenuta a trasmettere, contestualmente alla programmazione dei turni, la documentazione (curriculum e polizza assicurativa) per ciascun nuovo professionista;
- tutta la documentazione dovrà essere inviata ai punti di contatto che verranno definiti con il DEC e i Direttori di Unità operativa;
- Il DEC e/o Direttore di Unità Operativa, entro 2 giorni dalla ricezione, validerà il prospetto dei turni e lo invierà all'indirizzo email indicato in offerta. Solo da questo momento l'Amministrazione sanitaria è impegnata all'effettuazione di quanto proposto e/o diversamente indicato per il primo mese;
- Entro massimo il giorno 10 di ogni mese la turnistica per il mese successivo dovrà essere definitiva senza ulteriori modifiche: eventuali variazioni del turno sia in termini di professionista che di modifica del turno, eliminazione e/o sostituzione, potrà essere valutato per l'applicazione della relativa penale.

Qualora tali scadenze cadano in un giorno festivo o prefestivo si intendono posticipate al primo giorno feriale., salvo diversi accordi.

Si specifica inoltre che:

- solo per la programmazione del primo mese di esecuzione del Servizio le parti potranno concordare una tempistica dilatata;

- in caso di documentazione incompleta e/o non idonea, l'Amministrazione ne darà comunicazione alla Ditta con email all'indirizzo indicato nell'offerta, che dovrà provvedere entro e non oltre 2 giorni dalla contestazione/comunicazione;
- in caso di sostituzioni per impossibilità sopravvenuta rispetto alla programmazione concordata, l'aggiudicatario dovrà reperire un medico sostituto per non lasciare il turno vacante. Il nominativo del medico sostituto dovrà essere comunicato al Direttore della UOC o suo incaricato mediante email almeno 24 ore prima dell'assunzione in servizio;
- il sostituto potrà prendere servizio solo se il suo curriculum e la sua polizza assicurativa siano stati esaminati e validati preventivamente dal Direttore dell'UOC;

Modalità di programmazione delle prestazioni ecografiche:

La Ditta Aggiudicataria e/o le Ditte partecipanti all'Accordo Quadro concorderanno la programmazione delle sedute con il DEC seguendo indicativamente le tempistiche e le modalità come sopra delineate.

Attivazione di operatore economico successivo al primo:

- qualora la copertura non dovesse essere totale entro i termini stabiliti il DEC invierà, al più presto, la richiesta di disponibilità di copertura dei turni "scoperti" al secondo in graduatoria, il prima possibile ma non oltre 5 giorni dalla richiesta dovrà provvedere ad inviare la propria disponibilità che verrà confermata;
- qualora la copertura non sia ancora totale verrà attivata la medesima procedura con gli altri operatori in graduatoria.

Organizzazione del Servizio e validazione dei turni/prestazioni ecografiche:

- l'organizzazione del lavoro è totalmente in capo all'impresa aggiudicataria ed il personale che presta servizio dipende esclusivamente dal Coordinatore indicato in offerta dall'impresa, senza alcuna ingerenza da parte di questa Amministrazione, ma con il necessario coordinamento con il DEC e il Direttore di U.O.C. o suo incaricato;
- l'attività svolta dall'impresa aggiudicataria riguarda il servizio presso le U.O.C. di Radiologia dell'Azienda Dolomiti e non dovrà interferire con gli altri servizi svolti da altro personale medico delle U.O.C. Radiologi;
- La rendicontazione mensile delle presenze verrà validata dai Direttori di UOC/DEC per l'emissione della relativa fattura.

ART. 6 – COORDINATORE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicatario, per ciascun Lotto, deve individuare nel progetto tecnico presentato il nominativo del Coordinatore Medico cui fare costante riferimento.

Il Coordinatore dovrà garantire l'organizzazione dell'attività e interfacciarsi con il Direttore U.O.C. di ciascun presidio o DEC individuato rispondendo alle direttive ed indicazioni degli stessi. Inoltre dovrà avere potere decisionale e gestionale al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il Coordinatore dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dall'Aggiudicatario;
- gestire e coordinare i turni del personale ed inviare la programmazione al DEC/Direttore UOC individuato dall'Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Capitolato nonché risolvere eventuali problematiche imprevedute in merito alla copertura della turnistica già programmata senza soluzioni di continuità del servizio;
- garantire la pronta sostituzione del personale assente nei casi di estrema urgenza (imprevisti occorsi da giustificare), allo scopo di evitare qualsiasi interruzione del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato di gara, con comunicazione immediata al DEC/Direttore UOC;
- provvedere tempestivamente alla sostituzione dei professionisti programmati, su richiesta dell'amministrazione per motivate esigenze;
- garantire la gestione delle risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- controllare l'operato dei lavoratori e interfacciarsi con la stazione appaltante in caso di criticità emerse in fase di esecuzione del servizio;
- essere rintracciabile h 24, 7 giorni su 7, mediante telefono cellulare messo a disposizione dall'Aggiudicatario. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato dall'AULSS prima dell'avvio del Servizio al DEC/Direttore UOC.
- Individuare un suo delegato/sostituto in caso di mancata reperibilità, assenza o impedimento del Coordinatore;
- produrre, entro massimo il giorno 5 del mese successivo a quello di esecuzione dei turni, la scheda riepilogativa dei turni/rendicontazione delle prestazioni erogate da sottoporre al DEC/Direttore UOC per la validazione ai fini della fatturazione (tale scheda andrà condivisa anche con i Servizi Amministrativi salvo diversi accordi con il DEC/Direttore UOC);

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno preliminarmente trattate dal DEC/Direttore UOC con il Coordinatore e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente alla Ditta stessa.

ART. 7 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione di Servizi oggetto del presente appalto, per ciascun Lotto, devono essere proposti esclusivamente medici in possesso dei seguenti requisiti:

- **Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in radiodiagnostica e riconosciuta in territorio italiano;**
- **Iscrizione all'ordine dei medici;**
- Possesso di **adeguata preparazione ed esperienza** nei settori indicati di radiologia tradizionale, tac e risonanza da formalizzare con curriculum vitae professionale;
- **Possesso di polizza assicurativa** per danni provocati a cose e/o persone nell'esecuzione del presente appalto;
- **Idoneità fisica all'impiego e ottima conoscenza della lingua italiana** e sufficiente conoscenza di quella inglese;
- Munito di **firma digitale;**

- Rispettino l'adempimento all'obbligo di formazione in materia di radioprotezione del paziente come indicato all'art. 162 comma 4 del DLgs 101/20.

Prima dell'avvio del contratto l'aggiudicatario dovrà inviare all'Azienda ULSS l'elenco del personale messo a disposizione, qualora modificato rispetto a quello indicato in sede di gara, corredato da curriculum e relative polizze con la precisazione delle modalità di corresponsione dei corrispettivi (termini di pagamento, condizioni contrattuali).

Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato a cura dell'Aggiudicatario con trasmissione tempestiva all'amministrazione di ogni modifica e relativa documentazione necessaria (curriculum e polizza).

L'Amministrazione si riserva:

- di non accettare il personale medico messo a disposizione in carenza delle professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità con la normativa di riferimento;
- di richiedere all'appaltatore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano ai doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento);
- di valutare la rilevanza di eventuali condanne penali legate al professionista;

All'appaltatore spetta la sostituzione tempestiva di un medico improvvisamente indisponibile al servizio a cui era destinato.

Spetta al DEC e/o Direttori operativi, comunicare la non adeguatezza di un medico, in particolare se abbia dimostrato in più occasioni professionalità o comportamenti non adeguati secondo i criteri fissati: la comunicazione verrà trasmessa via e-mail al responsabile dell'appaltatore.

L'Amministrazione provvederà al controllo dei titoli richiesti per l'effettuazione del servizio da parte del personale inviato. Tale controllo non "solleva" l'Aggiudicatario dal controllo del possesso dei titoli richiesti dal parte del personale medico inviato, al fine di garantire la corretta esecuzione del Servizio secondo le disposizioni del presente documento.

L'appaltatore sarà comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme della presente comunicazione.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicataria anche nei confronti dei terzi.

La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Aggiudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i professionisti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche

Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si precisa inoltre che:

- *Il personale messo a disposizione dovrà operare sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicataria anche nei confronti dei terzi. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra i professionisti messi a disposizione dagli aggiudicatari e l'Azienda ULSS;*
- *l'organizzazione del lavoro è totalmente in capo all'impresa aggiudicataria e/o alle partecipanti all'Accordo Quadro ed il personale che presta servizio dipende esclusivamente dal Coordinatore del servizio indicato in offerta, senza alcuna ingerenza da parte di questa Amministrazione, ma con il necessario coordinamento con il DEC/i Direttori di UOC.*

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

È a carico dell'Aggiudicatario l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà:

- garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati secondo il progetto tecnico e gli strumenti offerti, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati dall'Azienda Ulss;
- munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant'altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l'Azienda Ulss da ogni onere e responsabilità. Qualora venissero a scadere nel corso del contratto, la ditta dovrà provvedere al loro rinnovo in tempo utile e tempestivamente produrre copia autentica della nuova licenza, autorizzazione ecc. all'Azienda Ulss prima della scadenza di quella vecchia.

La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati all'Azienda Ulss per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto, nonché a causa della condotta dei propri operatori e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in accordo quadro attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'Aggiudicatario mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'Aggiudicatario sospendesse il servizio l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto senza escludere l'applicazione di eventuali penali.

L'Aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio, preventivamente concordato, in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione; tale sospensione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 come previsto nell'articolo dedicato del presente documento.

Fatto salvo quanto specificato dal presente capitolato in ordine ai requisiti di professionalità del personale impiegato per l'espletamento del servizio, l'Aggiudicataria è tenuta a:

- *prima dell'avvio del servizio e ad ogni sostituzione*, a comunicare all'AULSS l'*elenco del personale* (effettivi e/o sostituti) e produrre per ciascun professionista la polizza assicurativa, il Curriculum Vitae con i relativi dati anagrafici, il titolo di studio, i riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici;
- Ogni *aggiornamento dell'elenco*, per nuova entrata in servizio e/o sostituzione da parte dell'Aggiudicataria rispetto alla programmazione già concordata, dovrà avvenire tempestivamente e, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla presa in servizio del professionista con trasmissione della relativa documentazione;
- In caso di sostituzioni per impossibilità sopravvenuta rispetto alla turnistica concordata, l'aggiudicatario dovranno reperire un professionista sostituto per non lasciare il turno vacante. Il nominativo del medico sostituto dovrà essere comunicato tempestivamente al Direttore dell'UOC/DEC mediante email. Il sostituto dovrà essere un medico del quale

siano già stati esaminati la polizza assicurativa ed il curriculum e, pertanto, già autorizzato all'esecuzione del servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo non abbia i requisiti richiesti, abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività;

Si applicano le disposizioni sulla legislazione del lavoro:

- assicurare la formazione del personale, sia prima dell'avvio del servizio, che durante il contratto oltre che produrre le dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio;
- nominare un coordinatore del servizio, che avrà i compiti come precisati nel presente documento;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;
- garantire che il personale rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio; in particolare, vista la tipologia di servizio reso, il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli assistiti o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
- garantire che il personale mantenga un atteggiamento collaborativo e d'integrazione con gli altri professionisti/operatori coinvolti nel caso. La governance e il potere direttivo, sulle risorse impiegate spetta in via esclusiva all'aggiudicataria, la quale avrà altresì ogni potere organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui si tratta e ha la gestione amministrativa, giuridica ed economica dei relativi rapporti di lavoro;
- garantire che il personale impiegato non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari/accompagnatori;
- uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
- garantire che il proprio personale si astenga dal divulgare o rivelare a terze notizie riservate inerenti alle persone utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio;

L'aggiudicatario dovrà garantire che i professionisti impiegati:

- indossino una divisa medica personale e calzature conformi alla normativa mantenendole in perfetto stato di pulizia e di decoro (la Divisa viene fornita dall'Azienda ULSS nonché il lavaggio) e non escano in divisa fuori dall'ambito della struttura sanitaria. Si specifica che le calzature sono a carico della Ditta Aggiudicataria;

- Gli altri dispositivi medici di protezione individuale (a titolo di esempio, guanti, mascherine, calzature) sono a carico dell'Aggiudicatario;
- siano muniti ed espongano in modo visibile durante tutte le attività di servizio idoneo tesserino di riconoscimento (recante nome, cognome con fotografia, qualifica dell'operatore, n. di iscrizione all'ordine e Ragione Sociale dell'impresa di appartenenza) come previsto dalla normativa vigente, e di un documento d'identità personale;
- effettuo, a fine turno, consegne strutturate e liberi la stanza del medico di guardia;
- tengano sempre un contegno corretto e un linguaggio consono all'ambiente ospedaliero e osservino il **"codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 1"** come previsto nell'articolo dedicato del presente documento; il personale dell'appaltatore dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica e rispettare le norme comportamentali professionali MINIME;
- rispettino l'assoluto divieto di prendere visione di documenti riservati o altri documenti dell'Azienda Ulss presenti nei locali oggetto del servizio. Nello svolgimento del servizio il personale dell'appaltatore dovrà evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Azienda;
- alla fine di ogni ciclo di turni compilino il modulo per il resoconto dei turni destinato al Direttore della U.O.C. o suo incaricato per verifica;
- I medici non possono usufruire della foresteria degli Ospedali nei quali si svolge il servizio dell'ULSS 1 Dolomiti e possono accedere alla mensa degli Ospedali procurandosi i buoni pasto per esterni;
- risultino abilitati, con congruo anticipo prima dell'entrata in servizio del professionista stesso, all'utilizzo degli applicativi aziendali per la visualizzazione e refertazione delle prestazioni radiologiche (es. sistema radiologico interno - eRis e PACS) coordinandosi, con congruo anticipo, per la richiesta di abilitazione e l'operatività con il DEC e con il sistema informativo azienda;
- siano dotati di firma elettronica per la refertazione: la Ditta è tenuta a prendere contatto con il Dec mediante mail, per l'invio dei dati del professionista medico radiologo, utili ad attivare i vari applicativi aziendali necessari per la gestione di chiusura dell'iter di refertazione ed invio al fascicolo elettronico sanitario Regionale;
- aggiornamento permanente e formazione specifica, da realizzarsi con proprio onere, sempre al di fuori dell'orario di servizio;
- si uniformino alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda ULSS, nonché che si attengano alle istruzioni operative comunicate dall'UOC o dal DEC del Servizio, alle procedure ed ai protocolli in uso dall'Azienda **che l'assegnatario dovrà divulgare ai professionisti coinvolti**;
- segnalino al Coordinatore della Ditta le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;

L'Azienda in ogni momento lo ritenga necessario potrà disporre l'accertamento delle disposizioni sopraelencate.

ART. 9 – RADIOPROTEZIONE, LOCALI E ATTREZZATURE

La Ditta assicura l'assolvimento degli obblighi del datore di lavoro in relazione alla radioprotezione secondo quanto previsto dalla Legge 101/2020:

- l'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme di DPI intra-ospedaliero, in particolare per quanto attiene ai dispositivi di protezione dalle radiazioni e quelli per la rilevazione della esposizione alle radiazioni ionizzanti se necessari e/o assegnati;
- l'aggiudicatario si impegna a rispettare la procedura di ALL A2_“Sorveglianza fisica di radioprotezione dei lavoratori esterni”;

L'attività di esecuzione delle prestazioni di diagnostica per immagini dovrà essere svolta presso i locali Aziendali, utilizzando le apparecchiature e l'infrastruttura che sarà messa a disposizione dell'AULSS n. 1 Dolomiti.

Sarà tuttavia obbligo da parte della Ditta Aggiudicataria garantire la corretta fruizione l'idoneo utilizzo di quanto sopra indicato, secondo le regole di ordinaria diligenza e secondo la corretta destinazione d'uso del bene.

L'Azienda ULSS, inoltre, metterà a disposizione della Ditta, per il periodo di vigenza contrattuale, oltre agli spazi succitati, gli arredi attualmente in uso e già adibiti allo scopo, le attrezzature ed il materiale necessario all'erogazione delle attività di cui si tratta, ad esclusione dei DPI a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda, inoltre, provvederà ad effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature utilizzate, a sostenere i costi telefonici, i costi energetici e di riscaldamento, a mettere a disposizione, altresì, le apparecchiature informatiche (incluso il software) e le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio e a fornire il materiale di consumo.

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'Azienda ULSS mette a disposizione della Ditta, nel loro stato attuale e gratuitamente, un ambulatorio dedicato con gli arredi attualmente in uso già adibiti allo scopo, le attrezzature elettromedicali ed i dispositivi medici necessari per l'espletamento del servizio, secondo quanto stabilito dagli standard Aziendali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla data del 01-01-2024 le apparecchiature e la struttura informatica dell'Azienda sono le seguenti:

- ES. ECOGRAFO GE+ ECOGRAFO PHILIPS (Feltre)
- RM GE 1,5 T (Feltre)
- TC GE 128 strati(Feltre)
- RM PHILIPS/GE 1,5T (Belluno)
- TC GE 256 strati (Belluno)
- ECOGRAFI TOSHIBA + PHILIPS (Belluno)

In sede di stipula del contratto verranno comunicate alla Ditta le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti delle apparecchiature. La

Ditta dovrà garantire con oneri a carico della stessa, la formazione del proprio personale impiegato nei servizi di cui si tratta anche in merito all'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione.

Dovranno essere prodotte relative dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio come di seguito specificato.

L'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature conferite è meramente strumentale all'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile o l'utilizzo delle attrezzature. Detto affidamento è coerente allo scopo di soddisfare l'interesse generale e pubblico dell'Azienda ULSS.

L'Azienda ULSS fornirà al personale impiegato sistemi di comunicazione interni compatibili con la rete aziendale, per garantirne la loro rintracciabilità.

Inoltre, il personale impiegato nei turni dovrà essere munito di telefono cellulare il cui riferimento dovrà essere fornito in fase di avvio del servizio.

ART. 10 – INFORTUNI E DANNI A COSE E PERSONE

L'Azienda Ulss sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

Gli operatori vittime di infortunio sul lavoro da materiale biologico, dopo aver ricevuto le prime cure e gli interventi profilattici che verranno effettuati in emergenza presso il Pronto Soccorso, si dovranno rivolgere al Medico competente della Medicina del Lavoro dell'appaltatore per gli esami sierologici e per i successivi controlli degli esami stessi.

Gli operatori dovranno altresì recarsi presso il Direttore dell'UOC per la notifica dell'infortunio.

L'appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciali impartite dalla stazione appaltante per il proprio personale rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale dell'appaltatore.

Tali Direttive saranno oggetto di comunicazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto d'intesa con i Direttori di U.O.C. dell'Azienda Ulss nel periodo di start up.

ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'accordo quadro, con ciò esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che

possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'accordo quadro stesso.

Inoltre, l'Aggiudicataria si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'accordo quadro.

È obbligo del prestatore del servizio stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente accordo quadro, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro), riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto dell'accordo quadro con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per la garanzia RCT, con il limite di € 6.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato per la garanzia RCO, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La polizza dovrà:

prevedere la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'AULSS, al personale dell'AULSS ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle attività dell'accordo quadro nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e degli obblighi, nessuno escluso, derivanti dalla gestione del servizio;

annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente accordo quadro, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'accordo quadro;[in caso di RTI ogni Società facente parte del raggruppamento presenterà la sua polizza];

che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Amministrazione prima dell'inizio delle attività oggetto del presente accordo quadro, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benestare dell'AULSS, a notificare tempestivamente all'Amministrazione, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento

del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'AULSS, nel qual caso la stessa avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

È fatto altresì obbligo per i professionisti di dotarsi di idonea polizza assicurativa RC colpa grave.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e, come sopra indicato, dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti disponibile sul sito aziendale al link:

<https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

La Ditta Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori/professionisti che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto. La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – MONITORAGGIO, CONTROLLO DEL SERVIZIO

Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato ed eventualmente indicato dall'Aggiudicatario al momento della presentazione dell'Offerta di gara.

Per sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

1. controllare l'esistenza o meno dei requisiti essenziali, che connaturano la prestazione resa e che la Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire secondo quanto specificato dal presente Capitolato.
2. Monitoraggio dei livelli - performance del servizio sulla base dei livelli di Servizio richiesti (vedi **ALL A3_SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI**) o definiti dal fornitore in sede di offerta tecnica: ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del servizio medesimo, valutando la qualità dello stesso attraverso l'analisi di specifici indicatori (allegato) o quelli definiti dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

Tale monitoraggio viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta aggiudicataria è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

Viene definito:

- servizio conforme a quanto richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative
- servizio da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è sulla soglia dell'accettabilità e da migliorare per aumentare la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenzia necessità di miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- servizio da rifiutare: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile e potranno venire applicate le penali previste ed indicate nell'allegato;

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta aggiudicataria di rispettare il livello del servizio richiesto, oltre che di comprendere la capacità della Ditta aggiudicataria di attivare azioni di miglioramento nel caso in cui gli indicatori evidenzino performances sotto la soglia.

- accertare la qualità percepita dagli utenti dei Servizi;
- valutare la conformità dell'organizzazione aziendale della Ditta aggiudicataria per garantire il rispetto delle condizioni contrattuali.

In qualsiasi momento l'Azienda ha la facoltà di effettuare in piena autonomia i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio offerti con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tali controlli potranno essere effettuati nelle sedi inerenti al servizio, in presenza o meno di rappresentanti o delegati della Ditta stessa.

Al fine di garantire sistematicità e uniformità nell'esecuzione delle attività di verifica della prestazione resa dal fornitore, al momento di avvio del servizio, le parti definiranno, in contraddittorio, un apposito documento nel quale saranno indicati:

- gli elementi di verifica e controllo valutati nel corso dell'esecuzione del servizio;
- gli strumenti di verifica (es. check list, questionari, report...);
- le modalità, tempistiche e responsabilità circa la loro implementazione.

Ogni attività di monitoraggio da parte della stazione Appaltante verrà eseguita garantendo la possibilità di instaurazione del contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria; dovrà essere oggetto di adeguata rendicontazione (verbale) e corredata di ogni elemento a sua giustificazione.

Al fine di garantire il regolare andamento del servizio in un'ottica di partnership con il fornitore, saranno previsti degli incontri periodici, alla presenza del DEC (eventuale RUP) e del Coordinatore per la Ditta Aggiudicataria, nel quale si darà conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio implementata nel periodo di riferimento, oltre che di qualsivoglia altra criticità, sorta in merito al servizio de quo.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti dell'Azienda ULSS che, per ragioni di servizio, abbiano rapporti con il servizio in parola.

Elementi oggetto di verifica

L'Amministrazione per mezzo dei suoi referenti, ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di controllo sull'esecuzione del Servizio sia in fase di avvio che nella successiva fase di esecuzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo e fatte salve ulteriori elementi indicati in fase di presentazione dell'offerta, nella fase di avvio andranno verificati, per ciascun Lotto, i seguenti requisiti generali:

- l'effettivo inizio dell'attività entro il termine stabilito con la trasmissione della documentazione richiesta;
- l'individuazione e reperibilità del Coordinatore del servizio quale interfaccia con l'Azienda;
- eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

Durante la fase di esecuzione saranno oggetto di monitoraggio i contenuti del servizio fissati nel presente documento e in particolare i seguenti requisiti generali:

- esecuzione della prestazione nel rispetto delle tempistiche e delle modalità organizzative previste tra le parti;
- invio delle comunicazioni relative al personale impiegato nei tempi stabiliti (cambi turni, cambi del personale inizialmente comunicato);
- trasmissione entro i termini fissati della programmazione turni;
- presentazione della Rendicontazione secondo quanto previsto;
- rispetto dei livelli attesi di servizio;
- rispetto della firma digitale di tutti i verbali;
- eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

ART. 14- – INADEMPIMENTI E PENALI

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità, pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Ai fini dell'applicazione delle presenti penali potranno essere considerati i rilievi di seguito elencati nonché gli inadempimenti generici e/o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti.

Qualora sulla base di quanto riportato nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento dei livelli di servizio attesi (indicati nell'Allegato A3_ "*SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI*" o altri livelli di servizio eventualmente indicati nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario) l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, a proprio insindacabile giudizio, potrà contestare per iscritto l'inadempimento e potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal capitolato di gara e nell'allegato stesso.

Nell'allegato vengono indicate, a titolo di esempio, le inadempienze di maggior rilievo, alle quali sono correlate le relative penali.

Agli importi delle penalità potranno essere aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante all'aggiudicazione ad altra impresa;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
- minori introiti.

Per tutto quanto non espressamente previste, saranno applicate per analogia di fattispecie le penali elencate dall'allegato A3 e comunque da determinare a seconda dell'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato. A titolo di esempio si applicherà una penale da € 500,00 a € 1.000,00 per:

- il mancato rispetto di quanto previsto per il personale dal capitolato di gara (es. norme comportamentali professionali minime);
- disservizi nell'attività a causa d'inadempimenti imputabili alla Ditta e ai suoi operatori;

Il Servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto, la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

In particolare in caso di indisponibilità all'erogazione dei turni da parte degli operatori partecipanti all'accordo quadro si applicherà quanto indicato all'art. 3 del presente capitolato di gara.

ART. 15 – PROCEDIMENTO DI INADEMPIMENTO E PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente documento, dovranno essere contestati all'Aggiudicataria per iscritto dall'Azienda Ulss, a seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal DEC.

A seguito di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere per iscritto all'Azienda Ulss, le proprie deduzioni/giustificazioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla Ditta Aggiudicataria le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente documento con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti potrà applicare all'Aggiudicataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% del valore del Contratto ed in caso di raggiungimento di detto limite verrà dichiarato risolto il contratto per colpa dell'impresa; l'Aggiudicataria prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda Ulss provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

L'Azienda si riserva nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di procedere all'applicazione di penali commisurate al danno procurato e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto;

Inoltre, l'applicazione di tre penalità, autorizza l'Amministrazione a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento costituisca giusta causa di risoluzione l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'Appaltatore, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;

- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'Appaltatore avesse in corso con l'AULSS n. 1 Dolomiti;
- in ogni caso, l'ammontare delle penali potrà essere addebitato sul deposito cauzionale.

In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

L'esatta individuazione delle penali verrà stabilita dalla Stazione Appaltante in seguito al relativo procedimento in base al livello di gravità dell'inadempimento riconosciuto e sulla base dell'Allegato A3_ "*SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI*".

ART. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione o al recesso del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e in base ad altre previsioni normative;
- b) per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente, per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
- c) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Impresa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463);
- d) in caso di ingiustificato turno vacante senza copertura del turno concordato (per almeno due volte);
- e) La risoluzione si applica senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta, verrà valutata l'applicazione di oneri e spese a carico dell'assegnatario, nei seguenti casi:
- f) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
- g) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- h) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;
- i) qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura;
- j) emanazione, nei confronti dell'affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- k) nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dal committente;

- l) mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- m) sospensione delle prestazioni contrattuali per fattispecie previste nel presente documento;
- n) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e dei programmi temporali di espletamento del servizio, non eliminate a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, nel periodo di affidamento, l'applicazione di almeno tre penalità;
- o) interruzione del servizio;
- p) mancata stipulazione o pagamento del premio relativo alle coperture assicurative previste dal presente documento.

La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato e di detta risoluzione verrà data notizia con PEC all'Impresa aggiudicataria del servizio e con effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa il servizio, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l'Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

In caso di sostituzione dell'esecutore per risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che il committente non abbia provveduto ad assegnare ad altro operatore economico e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice civile.

L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di recedere dal contratto, totalmente o anche parzialmente, a norma dell'art 123 del D.Lgs. 36/2023, previa comunicazione scritta mediante l'invio di apposita nota PEC, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di interruzione ai sensi dell'art. 1353 del c.c. e dell'art. 21 sexties della L. 241/90 e s.m. e i. e con gli effetti dell'art. 1373, 2° comma del c.c., senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, nei seguenti casi:

- nei seguenti casi formale aggiudicazione (con provvedimento del Direttore Generale) di una gara regionale centralizzata, di area vasta ovvero a seguito di altra iniziativa attivata da un Soggetto Aggregatore (es. CONSIP) alle quali le Aziende Sanitarie del Veneto hanno l'obbligo di aderire nel rispetto della normativa vigente;
- nel caso in cui la gravità della violazione costituisca giusta causa di risoluzione l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi sopra previste, la risoluzione non si estenderà in ogni caso alle prestazioni già eseguite.

Per altre cause di risoluzione si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni generali del contratto

ART. 18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RISCHI DA INTERFERENZA)

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 .

A seguito dell'analisi delle attività descritti nella documentazione di gara il costo per la sicurezza del presente accordo quadro da rischi di interferenza è pari a zero. E' stato redatto il DUVRI ma l'Amministrazione si riserva di attivare da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del D.Lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente accordo quadro, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato.

Ai fini di consentire l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del fornitore del servizio, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale le valutazioni dei rischi di ciascuna Unità Operativa destinataria del servizio.

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA

All'appaltatore, per la stipula del contratto, sarà richiesto di costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva dovrà avere una validità espressa fino a 120 giorni oltre la data di scadenza del contratto.

L'importo può essere ridotto per l'operatore economico qualora siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 106, comma 8 del D. Lgs.n.36/2023.

La garanzia, ai sensi dell'art.117, comma1del D. Lgs. n.36/2023, è rilasciata nelle forme previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dalla stazione appaltante rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

La fattura dovrà essere emessa con cadenza mensile posticipata e corrispondere alla rendicontazione convalidata dal DEC. La stessa dovrà indicare per ciascun Presidio Ospedaliero:

- il CIG e il N./DATA DELL'ORDINE comunicato dall'AULSS n. 1 Dolomiti;
- numero di turni effettuati;
- costo unitario del turno;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'i.v.a. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota i.v.a. eventuale;
- importo al lordo dell'onere dell'i.v.a.;

La fatturazione del servizio avverrà in modalità elettronica secondo le modalità di seguito indicate. Il documento elettronico dovrà essere emesso e trasmesso nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it>

I riferimenti per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:

Azienda Ulss 1 Dolomiti.

Codice fiscale 00300650256.

Codice identificativo univoco amministrazione destinataria: UFAQX9

Il pagamento delle forniture sarà effettuato, a mezzo mandato presso il Tesoriere dell'Ente - Unicredit Banca S.p.a., entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo dell'accertamento da parte del DEC della rispondenza a tutte le prescrizioni previste per la fornitura/servizio, che avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna dei beni/avvio servizio, previa verifica della regolarità contributiva.

Gli oneri bancari connessi alle varie modalità di pagamento sono a carico del beneficiario e vengono calcolati sulla base delle commissioni in vigore.

Nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.136/2010 e ss.mm. ed ii.) si precisa che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla presente fornitura verrà indicato negli ordini e nei documenti contabili di questa Azienda Sanitaria.

Qualsiasi non conformità segnalata dal DEC determinerà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza/regolarizzazione degli obblighi contrattuali.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere la fornitura.

ART. 21 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'AULSS.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare suddetto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'AULSS n. 1 Dolomiti e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno.

ART. 22 - CONTRATTO E SPESE

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui l'aggiudicatario si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione appaltante nel contratto sottoscritto con l'appaltatore inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari". L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per il privato contraente, per l'ULSS sarà subordinata alla conclusione dell'iter procedimentale, ed in particolare all'acquisizione delle previste comunicazioni Prefettizie (leggi antimafia).

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBACCORDO QUADRO

Si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. È vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro, fatto salvo quanto indicato dalla normativa in essere. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Il sub accordo quadro è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 al quale si rinvia.

ART. 24 – REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

ART. 25 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIG

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o affidamenti in sede regionale che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un congruo preavviso. In caso di recesso verranno pagate all' Aggiudicatario le prestazioni già eseguite.

ART. 26 – SEGRETO D’UFFICIO

Il personale della ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda ULSS n.1 Belluno, dei vari servizi o comunque su fatti e circostanze dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante al Rappresentante Responsabile che dovrà riferire al Direttore dell’UOC o suo incaricato.

E’ fatto divieto assoluto di rivelare qualsiasi informazione pubblica (anche telefonicamente) in ordine alla salute dei paziente trattati o altri, a persone terze (parenti ecc.)

ART. 27 – DIRITTO DI ACCESSO

Si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Trattamento dati personali

I dati trasmessi dal Fornitore saranno trattati come indicato al disciplinare di gara.

Trattamento dei dati forniti dai concorrenti

Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall’ULSS n. 1 Dolomiti, per la conclusione e l’esecuzione della presente procedura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente procedura, l’Azienda ULSS 1 Dolomiti potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il concorrente, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell’Associazione.

Il concorrente pertanto risulta a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati nel corso della procedura e anche in seguito alla conclusione ed eventuale esecuzione sono raccolti e trattati dall’ULSS 1 Dolomiti quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite eventuali collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il concorrente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione della presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere del concorrente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all’ULSS 1 Dolomiti ai fini della conclusione ed esecuzione

della presente procedura e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati.

Gli operatori economici partecipanti all'Accordo quadro saranno nominati Responsabili esterni del Trattamento dei dati a norma del "GDPR"

ART. 29 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti al seguente link:

<https://www.aulss1.veneto.it/bandi/condizioni-general-di-contratto/>

Con la partecipazione alla procedura i candidati si impegnano a rispettare le clausole pattizie ivi contenute, valide ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda Sanitaria ULSS n. 1 Dolomiti risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, in seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia rese dalla Prefettura

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive ai sensi dell'art. 84 del D. lgs. 06/09/2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218.

L'Appaltatore si riserva la facoltà di inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ART. 30 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad osservare il contenuto del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione, pubblicato nel sito aziendale, approvato dall'Azienda ULSS n. 1, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013

“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”. La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, dall'individuazione del contraente, fino all'aggiudicazione provvisoria, nonché le fasi successive e l'esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno.

La Ditta, a tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio legale a Belluno.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla normativa in materia di appalti vigente alla data dell'offerta e alle condizioni generali di contratto dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti nonché alla normativa prevista in materia di legislazione del lavoro.

Il RUP di gara

Dott. MARCO FACHIN

Allegati:

ALL A1_PGA 58 “Guardia Radiologica e Telegestione”

ALL A2_ “Sorveglianza fisica di radioprotezione dei lavoratori esterni”

ALL A3_ "SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI”